

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (in seguito denominate “CGA”) regolano ogni contratto di acquisto (in seguito denominato “Contratto”) di beni e/o servizi – attuale e futuro, continuativo ovvero occasionale – stipulato tra Cablotech S.r.l. (in seguito denominata “Acquirente”), quale acquirente, e la parte venditrice (in seguito denominata “Fornitore”).

1.2. In caso di conflitto, le condizioni particolari previste nell’ordine di acquisto formulato dall’Acquirente (in seguito, l’“Ordine”) o comunque specificamente pattuite in forma scritta prevarranno sulle CGA, le quali resteranno valide per quanto non contrasti o espressamente derogato; ogni eventuale altra deroga alle CGA dovrà essere approvata per iscritto dall’Acquirente.

1.3. Il Fornitore dovrà rendere le presenti CGA debitamente sottoscritte entro il termine di accettazione del primo Ordine formulato dall’Acquirente; in caso contrario, l’accettazione dell’Ordine, espressa o tacita, comporterà comunque l’approvazione delle presenti CGA, con conseguente rinuncia del Fornitore alle eventuali proprie condizioni, generali o particolari, di vendita, anche se allegate alla sua offerta e/o conferma d’ordine.

ARTICOLO 2 – ACCETTAZIONE DELL’ORDINE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

2.1. Il Contratto si considererà concluso nel momento in cui l’Acquirente riceverà dal Fornitore conferma scritta dell’Ordine, entro il termine di accettazione ivi indicato; in caso di mancata indicazione nell’Ordine del termine di accettazione, esso deve intendersi fissato in 7 giorni.

2.2. Decorso il termine di accettazione senza che il Fornitore abbia espressamente comunicato per iscritto il rifiuto dell’ordine, il Contratto si considererà comunque concluso, salvo il diritto dell’Acquirente di annullare l’Ordine nel medesimo termine e sino alla Conferma.

2.3. L’Acquirente avrà diritto di variare il Contratto in qualunque momento, fino alla sua completa esecuzione e per la parte non ancora eseguita.

2.4. Qualora le variazioni del Contratto richieste dall’Acquirente incidano sui costi e/o sui tempi di consegna, con il consenso dell’Acquirente andranno rideterminati il prezzo e le tempistiche.

ARTICOLO 3 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI SUBAPPALTO.

3.1 Il Fornitore non può cedere, alienare, o subappaltare, in tutto o in parte, il Contratto senza il previo consenso scritto dell’Acquirente e senza l’espressa accettazione scritta delle CGA e di ogni altra disposizione contenuta nell’Ordine da parte del (a seconda dei casi) cessionario, acquirente o subfornitore. L’accettazione della cessione da parte dell’Acquirente e/o del subcontraente non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dal Contratto.

3.2 Eventuali modifiche ai materiali o alle lavorazioni non richieste dall’Acquirente dovranno essere preventivamente comunicate a quest’ultima e potranno essere adottate solo se approvate dalla stessa per iscritto. Se necessario, l’Acquirente può richiedere il modello per validazione finale del prodotto prima dell’esecuzione.

ARTICOLO 4 -TERMINI DI CONSEGNA E PENALI DA RITARDO

4.1. I termini pattuiti di consegna dei beni e/o di prestazione dei servizi sono tassativi ed essenziali.

4.2 In caso di loro mancato rispetto, l’Acquirente potrà dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.; in alternativa, qualora l’Acquirente decida di non dichiarare risolto il contratto, sarà dovuta per ogni settimana di ritardo una penale pari al 3% del corrispettivo imponibile complessivo dell’Ordine con il limite massimo del 15%, fatto salvo in ogni caso il diritto della medesima Acquirente di domandare il risarcimento del danno ulteriore. Il pagamento della penale potrà avvenire anche tramite compensazione con eventuali controcrediti del Fornitore.

4.3. Il Fornitore sarà esentato da responsabilità per ritardi solo se dipendenti da cause di forza maggiore (quali scioperi generali, calamità naturali, incendi, sommosse), purché al verificarsi di una di tali ipotesi ne dia immediata notizia per iscritto all’Acquirente; quest’ultima avrà comunque diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora l’evento di forza maggiore determini un ritardo superiore a 30 giorni.

4.4. Il Fornitore potrà eseguire consegne parziali e/o anticipate rispetto al termine concordato previo consenso scritto dell’Acquirente.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL FORNITORE PRIMA DELLA CONSEGNA – PERSONALE DEL FORNITORE

5.1. Il Fornitore darà all'Acquirente o a persone indicate dall'Acquirente libero accesso al proprio stabilimento o a quello dei propri subappaltatori/subfornitori o a qualsiasi altro luogo dove siano realizzate operazioni correlate al Contratto, con la finalità di permettere di verificare lo stato di esecuzione del Contratto ed i suoi progressi.

5.2. Il personale dipendente o incaricato dal Fornitore rimarrà comunque sotto la completa responsabilità del Fornitore anche nel caso in cui, al fine di eseguire le obbligazioni assunte nel Contratto, debba lavorare presso l'Acquirente, o uno qualunque dei clienti dell'Acquirente

5.3. Il Fornitore dichiara di essere dotato di un'organizzazione autonoma, di svolgere attività con gestione a proprio rischio e di essere dotato del personale e dei mezzi necessari per il regolare adempimento dell'Ordine. Le presenti CGA e l'Ordine non possono essere interpretati come costitutivi di alcun rapporto fra le Parti che non sia di mera fornitura; a titolo meramente esemplificativo, si intendono pertanto esclusi joint-venture, società di fatto, rapporto fiduciario, di mandato, di agenzia, di lavoro subordinato, di subfornitura.

5.4. Il Fornitore si obbliga inoltre ad adempiere all'Ordine avvalendosi di propri dipendenti e collaboratori per i quali avrà ottenuto le necessarie autorizzazioni secondo la normativa vigente. Il Fornitore si impegna a corrispondere al proprio personale il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dalle vigenti leggi, regolamenti o accordi di categoria; rimarranno a suo esclusivo carico tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, come previsto dalle vigenti norme di legge, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di Leggi e/o provvedimenti amministrativi.

5.5. Il Fornitore si obbliga inoltre a sollevare, manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni e qualsiasi pretesa o controversia possa insorgere sia direttamente con il proprio personale, sia in violazioni della normativa applicabile sia per controversie con enti previdenziali, per questioni inerenti il relativo rapporto, sia ancora, con soggetti terzi, per questioni dipendenti all'incarico affidato, subentrando in ogni conseguente onere e gravame anche oltre il termine di efficacia dei singoli Ordini.

ARTICOLO 6 - LUOGO DI CONSEGNA – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO - IMBALLAGGIO – TRASPORTO – DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

6.1. La consegna dovrà avvenire nel luogo indicato nell'Ordine dall'Acquirente.

6.2. Le consegne e le spedizioni s'intendono effettuate a rischio e pericolo del Fornitore.

6.3. Il Fornitore si libererà dal rischio di perimento dei beni e, in generale, dall'obbligo della consegna al momento della loro effettiva consegna all'Acquirente, in deroga a quanto previsto all'art. 1510, II co., c.c.

6.4. Faranno fede tra le parti le quantità, i pesi e le dimensioni rilevati dall'Acquirente al momento della consegna; in ogni caso, l'accettazione della fornitura, anche senza riserve, non comporterà rinuncia da parte dell'Acquirente a risarcimenti, indennizzi e azioni di garanzia.

6.5. La merce dovrà essere accompagnata sempre da documento di trasporto debitamente firmato indicante gli estremi dell'Ordine, il codice dell'acquirente, il codice produttore (se esistente), i beni forniti, la loro quantità e i loro certificati.

6.6. Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio del materiale ordinato e della verifica che le Forniture siano assemblate, imballate e protette in modo idoneo.

ARTICOLO 7 - PREZZI

7.1. I prezzi concordati si intendono fissi, invariabili e comprensivi di ogni costo, incluse le spese di trasporto e imballaggio, nonché quelle relative all'installazione e messa in funzione.

7.2. La valuta degli importi riportati nell'Ordine è anche la valuta di pagamento.

ARTICOLO 8 – FATTURAZIONE

8.1. Il Fornitore emetterà fattura secondo normativa di legge vigente che trasmetterà all'acquirente.

8.2. Le fatture dovranno indicare (oltre a dati completi dell'Acquirente):

- Riferimento numero dell'ordine → codice e descrizione del prodotto.
- Riferimento del ddt di consegna → numero e data.
- Resa, termini e modalità di pagamento.
- Totale prezzo fornitura, oneri accessori, sconti ed Iva se applicabili.

8.3. L'Acquirente si riserva il diritto di non accettare fatture non corrette nella sostanza e/o nella forma.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTO

9.1. Il pagamento delle fatture verrà effettuato nelle modalità e termini stabiliti nell'Ordine.

9.2. L'Acquirente avrà il diritto di compensare qualunque fattura con qualsiasi somma che il Fornitore debba all'Acquirente in base all'Ordine od a qualsiasi altro titolo.

9.3. Il pagamento da parte dell'Acquirente del prezzo stabilito nell'Ordine per le forniture consegnate non costituirà accettazione di esse e non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi.

ARTICOLO 10 - GARANZIA

10.1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente che le Forniture sono pienamente conformi ai requisiti dell'Ordine ricevuto, alle specifiche richieste e, in conformità alla documentazione fornita - se prevista - in fase di emissione ed accettazione dello stesso.

10.2. Il fornitore garantisce che il materiale fornito è nuovo ed integro (salvo diversi accordi tra le parti in fase di emissione e conferma ordine).

10.3. Gli obblighi di garanzia per i vizi e difetti gravanti sul Fornitore sono regolati dalle norme di legge in materia di vendita o appalto ovvero della diversa disciplina applicabile secondo le specificità dell'Ordine, salva la seguente precisazione: in deroga all'art. 1495 c.c., il termine per denunciare i vizi è di 60 giorni dalla loro scoperta, mentre l'azione si prescrive in due anni dalla consegna, ovvero se successiva dalla messa in servizio di cui art. 11 delle presenti CGA; tali termini maggiori rispetto a quelli di legge varranno anche per l'eventuale esercizio dell'azione di cui all'art. 1497 c.c.

10.4. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese, qualunque parte difettosa delle forniture. Qualsiasi parte sostituita, secondo le disposizioni della garanzia contrattuale o di qualunque altra garanzia prevista dalla legge, sarà soggetto alla stessa clausola di garanzia di cui al presente Articolo 10. Le spese di restituzione delle parti difettose al Fornitore saranno a carico di quest'ultimo. Il Fornitore si impegna a fornire parti di ricambio e qualunque altra parte che possa essere richiesta durante l'intero funzionamento delle Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità, l'Acquirente potrà direttamente provvedere a tutte le opere necessarie, da realizzarsi a spese del Fornitore.

10.5. Il periodo di Garanzia sarà prorogato per tutta la durata in cui le Forniture si trovino fuori servizio, a partire dal giorno in cui l'Acquirente abbia richiesto al Fornitore di attivarsi per porre rimedio al difetto o non conformità fino alla data in cui le Forniture in questione sono rimesse in servizio. Se una parte fondamentale o principale di un elemento delle Forniture richiede riparazione o sostituzione durante il periodo di Garanzia, la proroga e rinnovazione della Garanzia si estenderà alla totalità di questo elemento delle Forniture.

ARTICOLO 11 - MESSA IN SERVIZIO

Qualora l'Ordine disponga che il Fornitore (oppure una parte terza sotto il controllo del Fornitore) provveda all'assemblaggio e/o messa in servizio (**commissioning**) delle Forniture, le parti convengono che tale attività dovrà includere tutte le prestazioni necessarie per porre le Forniture nello stato di poter operare correttamente in conformità con le previsioni dell'Ordine e con le esigenze dell'Acquirente e dovrà includere tutte le prestazioni e test di rendimento richiesti dall'Acquirente o dal cliente finale per porre le Forniture in servizio commerciale.

ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA

12.1. Qualsiasi progetto, documentazione, know-how od informazione di qualunque natura trasmessa dall'Acquirente al Fornitore durante le trattative e l'esecuzione del Contratto deve ritenersi riservata. Il Fornitore non potrà utilizzare alcuna informazione per finalità diverse dall'esecuzione dell'Ordine. La riservatezza delle informazioni tra le parti è da intendersi sia durante il contratto che ad avvenuta esecuzione dell'Ordine e riguarda tutta la documentazione e comunicazione condivisa.

12.2. Le informazioni relative alle Forniture, che il Fornitore fornisca all'Acquirente in relazione all'Ordine, non dovranno ritenersi riservate.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

13.1. Tutti i modelli, progetti, attrezzature od altri elementi coperti da proprietà intellettuale e/o industriale, che vengano trasmessi dall'Acquirente al Fornitore per eseguire l'Ordine, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Acquirente (ovvero del cliente finale di quest'ultima) e dovranno essere restituiti all'Acquirente quando l'ordine sia eseguito o qualora il Contratto sia risolto per qualsiasi motivo.

13.2. E' tassativamente vietata la riproduzione di questi elementi o la produzione di un'attrezzatura identica, salvo che l'Acquirente abbia dato il suo espresso permesso scritto.

13.3. Il Fornitore cede irrevocabilmente all'Acquirente ogni diritto, titolo ed interesse, in ogni parte del mondo, su qualunque know-how, segreto industriale, idea, informazione tecnica, disegno, modello, marchio di fabbrica, formula, processo, dispositivo, attrezzatura, tecnica produttiva, programma software, codice, manuale od altre opere suscettibili di essere protette da diritti d'autore o brevetti, che in via esclusiva od in via congiunta siano concepiti, realizzati, utilizzati oppure appresi dal Fornitore nel corso di un qualunque lavoro realizzato per conto dell'Acquirente.

13.4. Il Fornitore garantisce che le Forniture non violano alcun diritto di terzi e che il Fornitore possiede tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per realizzare e consegnare le Forniture in conformità all'Ordine e che l'utilizzo delle Forniture da parte dell'Acquirente e dei clienti dell'Acquirente non costituisce in alcun modo violazione di diritti di proprietà intellettuale di nessuna parte terza. Il Fornitore difenderà, rileverà indenne e risarcirà l'Acquirente pienamente contro qualsiasi richiesta, perdita, danno, costo od altre spese subito da parti terze in connessione con la fornitura all'Acquirente oppure con l'utilizzo delle Forniture da parte dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

14.1. L'Acquirente, salvi gli ulteriori diritti e facoltà previsti nelle presenti CGA, potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- sottoposizione del Fornitore a procedure di crisi di impresa, di diritto italiano o straniero qualora il Fornitore sia un soggetto estero;
- sostanziale deterioramento delle condizioni patrimoniali del Fornitore, tale da compromettere la capacità di adempiere al contratto;
- sostanziale modifica della compagine societaria del Fornitore, ovvero della sua controllante.

14.2. Durante l'esecuzione dell'Ordine, l'Acquirente avrà il diritto di recedere unilateralmente, per intero od in parte, senza giustificare i motivi; in tal caso, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni già rese; l'Acquirente non sarà invece responsabile nei confronti del Fornitore per nessuna perdita di profitto, perdita di opportunità, oppure per altre perdite e/o spese in qualunque modo derivanti da o collegate alla cancellazione dell'Ordine.

ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE

L'Acquirente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dell'Ordine in qualunque momento. La sospensione sarà efficace dal momento della notifica per scritto da parte dell'Acquirente al Fornitore. Durante il periodo di sospensione, qualsiasi obbligazione relativa all'Ordine sarà sospesa, ad eccezione di quelle concernenti la riservatezza ed i diritti di proprietà intellettuale. Durante il periodo di sospensione, il Fornitore sarà responsabile della custodia delle Forniture.

ARTICOLO 16 - ISPEZIONI E VERIFICHE

L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare, da solo o con il cliente finale (o loro rappresentanti), ispezioni e verifiche sulle Forniture prima della spedizione e durante il processo di produzione e di effettuare, in ogni momento, osservazioni sul processo produttivo. Qualora i risultati di tale ispezione o verifica dovessero dare all'Acquirente motivi per ritenere che i prodotti non siano o non saranno conformi alle specifiche ed agli standard di qualità richiesti, l'Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore entro sette (7) giorni dalla ispezione o verifica, ed il Fornitore dovrà adottare immediatamente (senza alcun costo o spesa per l'Acquirente) tutte le azioni necessarie per assicurare la conformità delle Forniture. L'Acquirente avrà il diritto di richiedere e di assistere ad ulteriori test, verifiche ed ispezioni.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE

17.1 Il Fornitore garantisce che le Forniture sono realizzate e consegnate nel rispetto della normativa applicabile in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, in vigore al momento della consegna. Il Fornitore dovrà rispettare, e conformarsi a, tutte le previsioni ed i requisiti disposti dalla UE ed ogni altra legge e normativa relativa all'imballaggio, all'etichettatura, al trasporto ed allo smaltimento sia di sostanze pericolose sia di attrezzature elettroniche. Le sostanze pericolose dovranno essere contrassegnate dal Fornitore con il/i Simbolo/i Internazionale/i di Pericolo e dovranno riportare il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario. Il trasporto e gli altri documenti dovranno comprendere la dichiarazione di pericolo ed il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario. Tali beni dovranno essere accompagnati dalle informazioni di emergenza in lingua Inglese nella forma di istruzioni scritte, etichette o contrassegni. Il Fornitore dovrà ottenere ed apporre la marcatura "CE" per tutti i beni come richiesto da qualsiasi legge o regolamentazione e dotarli delle Dichiarazioni di Conformità che siano richieste. Ogni informazione conosciuta dal Fornitore o ragionevolmente a sua disposizione in relazione a qualsiasi pericolo, anche potenziale, nel trasporto, nella gestione o nell'utilizzo dei beni che devono essere forniti dal Fornitore od in relazione alla prestazione di servizi, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore all'Acquirente.

17.2 Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno all'ambiente oppure alla salute ed alla sicurezza sul lavoro che siano causati dalle Forniture, siano queste conformi o meno alla normativa vigente. Il Fornitore si impegna a risarcire l'Acquirente per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa connessa a tali danni all'ambiente od alla salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore sosterrà tutte le conseguenze materiali, immateriali e finanziarie derivanti da qualsiasi danno di questo genere, compreso il costo di sostituzione delle Forniture.

ARTICOLO 18 - GIURISDIZIONE - LEGGE APPLICABILE

18.1. Ogni Ordine, il relativo contratto e le presenti CGA saranno regolati dalla legge italiana e soggetti alla giurisdizione italiana.

18.2. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Acquirente e il Fornitore in relazione a ogni Ordine, al Contratto ed alle presenti CGA, in particolare relativamente alla loro validità, interpretazione, applicazione ed esecuzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo, con espressa, concorde esclusione di qualsiasi altro Foro eventualmente concorrente o alternativo.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

19.1. L'eventuale invalidità, per qualsivoglia ragione, di una o più clausole delle presenti C.G.A., di ogni Ordine e del relativo contratto non comporterà l'invalidità delle altre.

19.2 Nessuna rinuncia di una qualunque delle parti a far valere diritti derivanti da una qualsiasi violazione dell'Ordine dovrà essere considerata quale rinuncia in merito a qualsiasi violazione successiva della stessa o di altre disposizioni.

19.3 Qualunque comunicazione che sia necessario che una parte trasmetta all'altra durante l'esecuzione dell'Ordine dovrà avvenire per iscritto ed indirizzata alle persone di riferimento per competenza.

FIRMA DEL FORNITORE: _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di avere attentamente letto, appreso ed accettato tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali, approvando specificamente quelle di cui ai numeri 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2, 6.3, 9.2, 10.3, 10.4, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 15, 18.1, 18.2.

FIRMA DEL FORNITORE: _____